

Allegato A

Indirizzi per la realizzazione dei percorsi di formazione obbligatoria per tecnico meccatronico delle autoriparazioni (Legge n. 122/1992 modificata con legge 224/2012).

Premessa.

La legge n. 224/2012 ha disposto la modifica della legge 122/1992 in materia di attività di autoriparazioni, individuando le attività di:

- A) meccatronica;
- B) carrozzeria;
- C) gommista.

Ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera b), della legge n. 122/1992, come modificata dalla legge 224/2012, la formazione del responsabile tecnico di attività di meccatronica è di competenza delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono alla definizione degli standard per la formazione, nonché alla programmazione e organizzazione dei corsi sulla base dei fabbisogni localmente rilevati, nel rispetto degli elementi minimi comuni definiti con Accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e sulla base delle disposizioni vigenti in materia di formazione professionale.

La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 12 giugno 2014 ha approvato l'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano repertorio atti n. 70/CSR sullo standard professionale e formativo del tecnico meccatronico delle autoriparazioni.

Con il presente atto la Regione Toscana definisce le modalità di realizzazione dei corsi di formazione obbligatoria per tecnico meccatronico delle autoriparazioni, previsti dalla Legge 122/1992 e s.m.i. in coerenza con l'Accordo tra tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 12 giugno 2014.

1. I percorsi formativi e la loro durata.

Il Tecnico meccatronico delle autoriparazioni è in grado di riconoscere le esigenze del cliente, di diagnosticare e pianificare gli interventi necessari ed operare sia sulla parte elettrica ed elettronica che sulla parte meccanica del veicolo in ottemperanza a quanto richiesto dalla legislazione vigente per l'abilitazione all'esercizio dell'attività di meccatronica nelle autoriparazioni.

I percorsi di formazione obbligatoria di cui alla presente delibera sono definiti in coerenza con lo standard professionale e formativo del tecnico meccatronico delle autoriparazioni approvato con accordo Stato-Regioni del 12 giugno 2014.

Gli attestati di Qualifica Professionale triennale del sistema IeFP di "Operatore alla riparazione dei veicoli a motore" indirizzo "Riparazione parti e sistemi meccanici e eletromeccanici dei veicoli a motore" nonché del Diploma tecnico professionale quadriennale di "Tecnico riparatore dei veicoli a motori di cui all'Accordo sancito dalla Conferenza Stato Regioni nella seduta del 27 luglio 2011 (Rep. Atti n. 137/CRS) hanno valore di qualificazione professionale di "Tecnico meccatronico delle autoriparazioni ai sensi dell'art. 7 comma 2 lett. b) della Legge 5 febbraio 1992 n. 122 e s.m.i.

A) Percorso formativo per tecnico meccatronico delle autoriparazioni.

Il percorso formativo si articola in 5 ambiti di competenza per un ammontare complessivo di **500 ore**, con una quota di stage di almeno il 30% del monte ore complessivo e prevede la trattazione dei seguenti argomenti:

I Unità di competenza: Gestione dell'attività di autoriparazione;

II Unità di competenza: Diagnosi tecnica e strumentale delle parti meccaniche del veicolo;

III Unità di competenza: Riparazione e manutenzione delle parti meccaniche;

IV Unità di competenza: Diagnosi tecnica e strumentale degli apparati elettrico/elettronici del veicolo;

V Unità di competenza: Riparazione e manutenzione degli apparati elettrico/elettronici del veicolo

I soggetti in possesso di un coerente titolo di qualifica professionale conseguito nell'ambito dei percorsi di durata triennale previsti dal sistema di Istruzione e Formazione professionale (IeFP), per ottenere la qualificazione professionale di Tecnico mecatronico delle autoriparazioni dovranno frequentare un percorso integrativo della durata minima di 100 ore, limitatamente alle competenze non possedute.

I soggetti in possesso di un coerente titolo di diploma professionale regionale di tecnico conseguito nell'ambito dei percorsi di quarta annualità previsti dal sistema di Istruzione e Formazione professionale (IeFP), per ottenere la qualificazione professionale di Tecnico mecatronico delle autoriparazioni dovranno frequentare un percorso integrativo della durata minima di 50 ore limitatamente alle competenze non possedute.

B) Percorso formativo integrativo delle competenze relative all'abilitazione professionale di meccanica e motoristica.

Ai sensi dell'art. 3 comma 2 della L. 11 dicembre 2012 n. 224 i responsabili tecnici delle imprese già iscritte nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane e abilitate all'attività di elettrauto, qualora non siano in possesso di almeno uno dei requisiti tecnico professionali previsti dalle lettere a) e c) del comma 2 dell'articolo 7 della citata legge n. 122 del 1992 devono frequentare il percorso formativo limitatamente alle competenze relative all'abilitazione professionale di meccanica e motoristica non posseduta.

Il percorso formativo si articola in 3 ambiti di competenza per un ammontare complessivo di **40 ore** e prevede la trattazione dei seguenti argomenti:

I Unità di competenza: Gestione dell'attività di autoriparazione

II Unità di competenza: Diagnosi tecnica e strumentale delle parti meccaniche del veicolo;

III Unità di competenza: Riparazione e manutenzione delle parti meccaniche;

C) Percorso formativo integrativo delle competenze relative all'abilitazione professionale di elettrauto

Ai sensi dell'art. 3 comma 2 della L. 11 dicembre 2012 n. 224 i responsabili tecnici delle imprese già iscritte nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane e abilitate all'attività di meccanica e motoristica, qualora non siano in possesso di almeno uno dei requisiti tecnico professionali previsti dalle lettere a) e c) del comma 2 dell'articolo 7 della citata legge n. 122 del 1992 devono frequentare il percorso formativo limitatamente alle competenze relative all'abilitazione professionale di elettrauto non posseduta.

Il percorso formativo si articola in 3 ambiti di competenza per un ammontare complessivo di **40 ore** e prevede la trattazione dei seguenti argomenti:

I Unità di competenza: Gestione dell'attività di autoriparazione

IV Unità di competenza: Diagnosi tecnica e strumentale degli apparati elettrico/elettronici del veicolo;

V Unità di competenza: Riparazione e manutenzione degli apparati elettrico/elettronici del veicolo

In relazione ai percorsi sopra descritti di cui alle lettere A, B e C è consentito un numero massimo di assenze pari al 20% del monte ore complessivo.

I percorsi formativi devono prevedere la presenza di un numero di discenti non superiore a 25.

La formazione può essere erogata anche attraverso modalità FAD fino ad un massimo del 20% del monte ore complessivo del percorso.

2. Soggetti attuatori dei percorsi formativi.

Ai fini della realizzazione delle attività formative queste sono erogate dalle agenzie formative accreditate ai sensi della DGR del 17 dicembre 2007, n. 968 e s.m.i.; i corsi di formazione di cui al precedente paragrafo devono essere realizzati secondo le modalità previste all'art. 17, lett. b) della L.R. 26 luglio 2002, n.32 e s.m.i.

3. Requisiti di accesso ai percorsi formativi.

Al fine dell'ammissione al corso di formazione sono necessari i seguenti requisiti:

- diciotto anni ovvero età inferiore purchè in possesso di Qualifica professionale conseguita ai sensi del Decreto Legislativo 17 ottobre 2005 n. 226;
- diploma di scuola secondaria di primo grado.

Coloro che hanno conseguito un titolo di studio all'estero devono presentare una dichiarazione di valore o un documento equipollente / corrispondente che attesti il livello di scolarizzazione.

Gli stranieri devono dimostrare una buona conoscenza della lingua italiana orale e scritta, che consenta di partecipare attivamente al percorso formativo: tale conoscenza deve essere verificata attraverso un test di ingresso da conservare agli atti dei soggetti attuatori.

4. Riconoscimento di crediti.

La partecipazione al corso di formazione può prevedere il riconoscimento di crediti formativi.

Il riconoscimento dei crediti e la relativa riduzione delle ore di formazione si attuano secondo le disposizioni regionali vigenti (DGR 532/09 e s.m.i).

Il soggetto attuatore del corso definisce i crediti formativi da riconoscere e la riduzione delle ore di frequenza da attuare.

5. Docenti.

I docenti devono possedere un titolo di studio attinente alle materie trattate oppure esperienza professionale almeno triennale nel settore di riferimento.

6. Misure di accompagnamento e di supporto dei partecipanti

Tenuto conto della natura del percorso formativo il quale si configura come percorso dovuto per legge, non sono previste misure di accompagnamento e di supporto dei partecipanti nell'ambito dello stesso.

7. Certificazione degli esiti.

Ai fini dell'ammissione all'esame è obbligatoria la frequenza ad almeno l'80% delle ore complessive del corso.

L'esame è finalizzato a verificare l'apprendimento delle conoscenze e l'acquisizione delle competenze tecnico-professionali previste dal corso.

La prova finale è costituita da una prova scritta, da una prova orale e da una prova pratica.

L'esame si svolge ai sensi della L.r. 32/02 e del relativo regolamento attuativo adottato con Dpgr 47/R del 2003, nel rispetto di quanto previsto dall'Allegato A "Disciplinare per l'attuazione del sistema regionale delle competenze previsto dal Regolamento di esecuzione della L.R. 32/2002" della DGR n.532 del 26\06\2009 e s.m.i.

Al superamento positivo dell'esame finale viene rilasciato uno specifico attestato di qualificazione professionale di Tecnico mecatronico delle autoriparazioni, ai sensi dell'art. 7 comma 2 lett. b) della legge 5 febbraio 1992 n. 122 e s.m.i.

Il mancato superamento dell'esame finale non consente il rilascio dell'attestato di qualificazione.

8. Commissione d'esame.

La commissione d'esame, ai sensi dell'art. 66 decies del Regolamento n. 47/R del 8.8.2003 e s.m.i. e della Dgr 532 del 2009 e s.m.i (par. B.5.4.2.), è così composta:

- Presidente (individuato dall'Amministrazione competente);
- Due esperti di settore, nominati dall'Amministrazione;
- Un componente designato dall'organismo di formazione (una delle risorse professionali dell'organismo formativo che hanno contribuito alla realizzazione del percorso, ad esclusione di coloro che hanno ricoperto unicamente funzioni di tipo amministrativo).

9. Rinvio all'Accordo Stato-Regioni Province autonome n. 70/CSR del 12 giugno 2014.

Per tutto quanto non esplicitamente richiamato nel presente atto si rinvia a quanto contenuto nell'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano n. 70/CSR sullo standard professionale e formativo del tecnico mecatronico delle autoriparazioni adottato in Conferenza Stato-Regioni e Province autonome il 12.6.2014.